

OGGETTO: L.R. 20.10.1997, n. 32 "Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente" e successive modifiche ed integrazioni - Predeterminazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2 - Annualità 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio ed Artigianato

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 1997 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la concessione di contributi in conto capitale per attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente ai titolari, organizzati anche in forma associata, delle relative concessioni comunali;

VISTO l'art 2 della citata legge che prevede la concessione dei contributi per le seguenti tipologie:

- a) per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo destinato al servizio, anche predisposto per trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare entità;
- b) per l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente, quali radio servizio e apparecchiature ad essa collegate, dispositivi per il pagamento con carte di credito, divisori protettivi;
- b bis) per la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina a alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL);



VISTO

l'art. 3 L.R. 32/1997 che prevede le seguenti modalità per la concessione dei contributi:

1. il contributo di cui al citato art. 2, comma 1, lett. a) è corrisposto in via prioritaria per l'acquisto o il rinnovo di veicoli ibridi nella misura del 30 % del costo di fatturazione, al netto dell'imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro; in via residuale per l'acquisto o il rinnovo di altri veicoli nella misura del 15% del costo di fatturazione, al netto dell'imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro. Il limite massimo del contributo è elevabile a 7.000,00 euro in caso di veicolo idoneo al trasporto dei soggetti diversamente abili;
2. il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e lett. b bis) è determinato nella misura del 50 % della spesa ammissibile.

I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di 5.164,57 euro per ciascuna autovettura, elevabili a 5.681,03 euro in caso di trasformazione dell'autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).

I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) possono essere richiesti anche quando l'acquisto dei dispositivi avviene mediante contratti di leasing o noleggio con impegno di riscatto;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2, della L.R. 32/1997 stabilisce che la concessione dei contributi è subordinata alla predeterminazione, con delibera di Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi;

CONSIDERATO che, lo stanziamento sul cap. B23520 del bilancio 2009 è pari a € 1.000.000,00 e la disponibilità operante in virtù di quanto disposto dalla L.R. 24/12/2008 n. 31, art. 4 comma 3, è di € 700.000,00;

CONSIDERATO che, come per i precedenti esercizi finanziari, per l'elevato numero di domande ammissibili si doveva procedere alla ripartizione proporzionale tra risorse e richieste;

RITENUTO necessario approvare, per l'annualità 2009, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 32/97, come di seguito specificato:



- in via prioritaria trova applicazione quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 32/97 e successive modifiche ed integrazioni per gli investimenti relativi all'acquisto /rinnovo di veicoli ibridi e di veicoli idonei al trasporto di soggetti diversamente abili;
- al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente, è adottato il procedimento a sportello di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4 lettera c) della Legge 15 marzo 1997, n.59), nell'istruttoria delle domande relative ai contributi di cui alla L.R. 32/97.

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

ACQUISITO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del _____ ;

All'unanimità

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare, per l'annualità 2009, i seguenti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui alla LR. 32/97:
 - in via prioritaria trova applicazione quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 32/97 e successive modifiche ed integrazioni per gli investimenti relativi all'acquisto /rinnovo di veicoli ibridi e di veicoli idonei al trasporto di soggetti diversamente abili;
 - al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente, è adottato il procedimento a sportello di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4 lettera c) della Legge 15 marzo 1997, n.59), nell'istruttoria delle domande relative ai contributi di cui alla L.R. 32/97.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.